

ODG 240

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: Determinazioni, ai sensi dell'articolo 3, commi 5, 6 e 7 della l.r. 28 aprile 1983, n. 34, in ordine all'ammissibilità della proposta di referendum abrogativo parziale della l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo Unico delle leggi regionali in materia sanità".

Il Consiglio Regionale della Lombardia

Vista la proposta scritta di referendum abrogativo parziale, pervenuta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in data 27 luglio 2023 ai sensi della l.r. 28 aprile 1983, n.34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia - Abrogazione l.r. 26 del 31 luglio 1973 e successive modificazioni), riguardante alcune disposizioni in materia di sanità di cui alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), avente per oggetto i seguenti tre quesiti:

- 1) Volete che sia abrogato il comma 1 lettera bbis dell'articolo 2 della Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" come aggiunto dalla Legge Regionale 14.12.2021 n. 22 nelle parole «equivalenza e» nonché «garantendo la parità di diritti e di obblighi per tutti gli erogatori di diritto pubblico e di diritto privato»?*
- 2) Volete che sia abrogato il comma 10 dell'articolo 6 della Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" nel seguente testo «Con le medesime modalità ed i limiti di cui ai precedenti commi, le ATS possono autorizzare la stipula di accordi anche con soggetti privati accreditati di cui all'articolo 8, purché in possesso di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività richiesta e previo espresso e preventivo consenso degli stessi soggetti privati. »?;*
- 3) Volete che sia abrogato il comma 2 bis dell'art. 8 della Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" come aggiunto dalla Legge Regionale 14.12.2021 n. 22 nelle parole «I soggetti erogatori di cui al comma 1 possono concorrere all'istituzione dei presidi di cui all'articolo 7, comma 13, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera Oa)»?;*

Dato atto della pubblicazione sul BURL serie ordinaria n. 31 del 4 agosto 2023 del comunicato regionale 2 agosto 2023, n. 105 a firma del Presidente della Regione con in quale si dà avviso del ricevimento della suddetta proposta di referendum abrogativo parziale;

Richiamato l'articolo 51 dello Statuto d'autonomia della Lombardia che disciplina il referendum abrogativo individuando, in particolare, al comma 1 le fonti del diritto e gli altri atti sottoponibili a referendum (leggi regionali o parti di esse, regolamenti regionali o atti generali della Regione), e al comma 3, tramite rinvio all'articolo 50, comma 2, le materie escluse dalla possibilità di abrogazione per via referendaria (materia statutaria, elettorale, finanziaria, tributaria, di bilancio, di ratifica di accordi con Stati esteri e di intese con enti territoriali interni ad altro Stato o con altre Regioni);

Dato atto che il comma 8 del medesimo articolo 51 dello Statuto d'autonomia demanda alla legge regionale la disciplina delle modalità di attuazione del referendum abrogativo;

Vista la già citata legge regionale 34/1983, che regola la procedura referendaria, disciplinando anche la fase della valutazione di ammissibilità della proposta referendaria e dei relativi quesiti;

Considerato che l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nella seduta n. 23/2023, con deliberazione n. 206 del 25 agosto 2023 avente ad oggetto "Richiesta di referendum abrogativo parziale della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" ai sensi della l.r. 34/1983: determinazioni" ha demandato al Consiglio regionale la decisione in ordine all'ammissibilità della proposta di referendum abrogativo parziale della l.r. 33/2009 in quanto - ai sensi dell'articolo 3 della citata l.r. 34/1983 - non ha raggiunto l'unanimità circa la decisione in merito all'ammissibilità della proposta di referendum;

Valutato l'approfondimento giuridico richiesto dall'Ufficio di Presidenza in ordine all'istituto del referendum abrogativo regionale, ai requisiti di ammissibilità delle proposte referendarie, nonché alla struttura e ai contenuti delle proposte di referendum abrogativo depositate presso il Consiglio regionale in data 27 luglio 2023, citato nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 206/2023 pubblicata sul BURL del 07 settembre 2023 Serie Ordinaria n. 36;

Ritenuto necessario e opportuno richiamare ai fini della valutazione della proposta referendaria in esame anche i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di referendum abrogativo su leggi dello Stato, considerata l'affinità tra i due istituti e considerato che dalle pronunce della Corte costituzionale si ricava che il quesito deve essere chiaramente e immediatamente intellegibile dal corpo elettorale nelle sue conseguenze abrogative;

Considerato che l'articolo 1, comma 1, della l.r. 34/1983 prevede che *«possono essere sottoposte a referendum abrogativo le leggi regionali, ovvero singoli articoli o interi commi di esse»* e che tale requisito è oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale sopra richiamata anche con riferimento ai requisiti di cui all' articolo 2 della medesima l.r. 34/1983;

Giudicato che, per effetto della violazione di tali richiamate disposizioni, è da ritenersi inammissibile il primo quesito della proposta referendaria in quanto vertente su singole parole e non, come richiesto dalla l.r. 34/1983 su "leggi regionali, ovvero singoli articoli o interi commi di esse" e che dunque tale vizio sia motivo sufficiente, nonché assorbente di ogni altra valutazione sul requisito della formulazione chiara ed univoca;

Osservato che ai sensi della l.r. 34/1983, i quesiti referendari devono, peraltro, garantire la consapevole scelta degli elettori e devono essere caratterizzati, ai fini della loro ammissibilità, da semplicità, omogeneità, da una matrice razionalmente unitaria, nonché da completezza e coerenza;

Valutato che la verifica sull'ammissibilità del quesito richiede, ai sensi dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di referendum abrogativo, anche di appurare che nella normativa di risulta non residuino incoerenze rispetto all'attività abrogativa posta in essere dall'elettorato, sotto forma di "sopravvivenza" di disposizioni funzionalmente collegate a quelle abrogate;

Considerato che tutti i quesiti referendari sono carenti dei necessari requisiti di chiarezza e univocità, sotto il profilo della completezza e che sono caratterizzati - determinandone la conseguente inammissibilità -, in particolare da: contraddittorietà (Corte Cost. 42/2003); assenza del carattere unitario e la presenza di temi distinti e non omogenei suscettibili di determinare atteggiamenti differenziati nel corpo elettorale (Corte Cost. 29/1981); assenza di chiarezza, di omogeneità, di univocità, nonché assenza di una "matrice razionalmente unitaria" (Corte Cost. 56/2022);

Ritenuto altresì che ulteriori vizi insanabili (come quelli sopra descritti) della proposta referendaria presentata appaiono essere anche la mancanza di una "parallela univocità delle conseguenze abrogative" (Corte Cost. 27/1982);

Considerato peraltro che, con particolare riferimento al secondo e al terzo quesito, anche alla luce della normativa che risulterebbe in vigore dopo l'intervento abrogativo per via referendaria, si determinerebbe un pregiudizio all'operatività del servizio sanitario regionale, che potrebbe determinare carenze nella capacità

del sistema di garantire l'erogazione delle prestazioni idonee ad assicurare i livelli essenziali di assistenza, con conseguente potenziale lesione del principio costituzionale di tutela della salute disciplinato dall'art. 32 Cost.;

Rilevato conclusivamente, che i quesiti referendari devono consentire una precisa consapevolezza del voto del corpo elettorale e non devono condurre a esiti contraddittori o incompleti sul piano della c.d. normativa di risulta, diversamente - circostanza che si rinviene in tutti i quesiti referendari appartenenti alla proposta referendaria presentata- si ricade nella fattispecie dell'inammissibilità (Corte Cost. 29/1987);

Reputato, di conseguenza, che la dichiarazione di inammissibilità sia fondata sul piano logico e giuridico, nel rispetto della l.r. 34/83 e dei principi costituzionali sopra citati, in quanto l'abrogazione operata per via referendaria risulta priva di un nesso logico e causale e tale da non consentire una chiara e consapevole scelta, con una precisa volontà, degli elettori chiamati ad esprimersi sul referendum, nonché potenzialmente lesiva del principio costituzionale di tutela della salute disciplinato dall'art. 32 Cost.;

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 7, della l.r. 34/1983;

DICHIARA

l'inammissibilità della proposta di referendum abrogativo parziale, e dei relativi tre quesiti riguardanti alcune disposizioni in materia di sanità di cui alla l.r. 33/2009, di cui al comunicato regionale 2 agosto 2023 - n. 105 a firma del Presidente della Regione pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 31 del 4 agosto 2023.

Basaglia Cosentino Giacomo

Gallizzi Nicolas

Forte Matteo

Corbetta Alessandro

Garavaglia Christian

Figini Fabrizio

Documento pervenuto il 12 settembre 2023

ore: 11.00